

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2021**

**231/2021/R/EEL**

**MODIFICHE REGOLATORIE IN RELAZIONE ALL'ESAZIONE DELLA COMPONENTE  
TARIFFARIA ELETTRICA *A505***

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1160<sup>a</sup> riunione del 1 giugno 2021

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 giugno 2004, n. 103/04 (di seguito: deliberazione 103/04);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 568/2019/R/eel e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/com (di seguito: deliberazione 548/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
- la comunicazione congiunta della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: Cassa) e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) prot. 10348 del 26 aprile 2021 (prot. Autorità 18878 del 26 aprile 2021) (di seguito: comunicazione 26 aprile 2021);

- la comunicazione congiunta della a Cassa e del GSE prot. 12625 del 18 maggio 2021 (prot. Autorità 21731 del 18 maggio 2021) (di seguito: comunicazione 18 maggio 2021).

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 103/04, al fine di eliminare gli effetti negativi derivanti dalle anticipazioni effettuate dalla Cassa al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito: Gestore della rete, cui è successivamente subentrato, in relazione alle agevolazioni alle fonti rinnovabili e assimilate, il GSE), relativamente al credito IVA maturato dal medesimo Gestore nei confronti dell'erario, l'Autorità ha previsto che l'esazione della componente tariffaria A3 (oggi componente  $A_{SOS}$ ) fosse effettuata dal Gestore della rete nei confronti delle imprese distributrici direttamente interconnesse alla Rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN);
- detta impostazione è stata successivamente adottata in tutti periodi regolatori che si sono susseguiti, ed è attualmente prevista al comma 36.2 del TIT, come deroga alla disposizione generale (prevista al comma 36.1 del medesimo TIT) di esazione delle componenti A da parte della Cassa;
- sono venute meno le ragioni che avevano indotto l'Autorità a prevedere l'esazione diretta della componente tariffaria A3/ $A_{SOS}$  da parte del GSE;
- con la deliberazione 595/2020/R/com, l'Autorità ha, pertanto, stabilito che a partire dall'1 luglio 2021, le modalità di esazione di cui al comma 36.1 del TIT si applicano con riferimento a tutte le imprese distributrici e a tutte le componenti A, ivi inclusa la componente tariffaria  $A_{SOS}$ ;
- il comma 7.2 della deliberazione 595/2020/R/com prevede che, ai fini di quanto previsto nel precedente alinea, Cassa e GSE, entro il 15 aprile 2021, forniscono all'Autorità una relazione dettagliata circa lo stato dell'esazione della componente tariffaria  $A_{SOS}$  e delle modifiche regolatorie necessarie per garantire l'ordinato trasferimento delle responsabilità di esazione di cui sopra;
- in particolare, la motivazione della deliberazione 595/2020/R/com precisa che *“Cassa e GSE, entro il 15 aprile 2021, forniscono all'Autorità una relazione dettagliata circa lo stato dell'esazione della componente  $A_{SOS}$  e delle modifiche regolatorie necessarie per garantire l'ordinato trasferimento delle responsabilità di esazione di cui sopra, garantendo la neutralità delle imprese distributrici in termini di tempistiche di versamento, la tempestiva disponibilità per il GSE delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione degli incentivi secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente e prevedendo, al 1 luglio 2021, il trasferimento dal GSE alla Cassa di tutte le partite pendenti afferenti l'esazione della  $A_{SOS}$ ”*;
- il comma 7.3 della deliberazione 595/2020/R/com prevede che entro il 31 maggio 2021, con successivo provvedimento, l'Autorità provvede alle modifiche regolatorie necessarie, tenendo conto di quanto segnalato da Cassa e GSE ai sensi del comma 7.2 della medesima deliberazione 595/2020/R/com.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione 26 aprile 2021, Cassa e GSE hanno fornito la relazione dettagliata richiesta dal comma 7.2 della deliberazione 595/2020/R/com (di seguito: Relazione), riservandosi di inviare *“con nota separata, l’approfondimento relativo alla valutazione dei possibili effetti determinati dal trasferimento dal GSE alla CSEA di tutte le partite pendenti afferenti l’esazione della Asos”*;
- la Relazione evidenzia che le modifiche regolatorie necessarie ai fini del trasferimento dell’esazione della componente tariffaria Asos da GSE a Cassa sono tutte relative al TIT, e, in misura residuale, alla deliberazione 128/2017/R/eel;
- in particolare, la Relazione prevede la soppressione del comma 36.2 del TIT (e di altri commi conseguenti);
- la Relazione precisa inoltre che, ai fini di garantire la tempestiva disponibilità per il GSE delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione degli incentivi secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente, *“si rende necessaria una ridefinizione della gestione dei flussi mensili di cassa tra CSEA e GSE, in modo tale da garantire un autofinanziamento del sistema di pagamento degli incentivi”*;
- a tale scopo la Relazione propone alcune modifiche anche relativamente all’articolo 43 del TIT che regola i flussi finanziari relativi al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria Asos, di cui al comma 41.1, lettera b) del medesimo TIT (di seguito: conto A3), introducendo un *“meccanismo mensile di acconto/conguaglio”* *“unito all’anticipazione delle tempistiche di pagamento di fine mese”*;
- in particolare, la Relazione propone:
  - un acconto versato da Cassa al GSE entro il 17° giorno calendariale di ciascun mese;
  - la regolazione del conguaglio con Cassa con valuta penultimo giorno lavorativo del mese;
- per quanto riguarda la determinazione dell’acconto di cui al precedente alinea, primo punto, la Relazione prevede che sia posta in misura pari all’80% del fabbisogno medio mensile del GSE;
- la Relazione evidenzia altresì che la modifica dell’esazione della componente tariffaria Asos *“implica che il GSE non potrà più procedere alla fatturazione e all’incasso dell’IVA pertinente a tali somme”* e che *“allo stato attuale, considerato il sistematico utilizzo di modalità alternative di regolazione IVA verso l’erario utilizzate dalle imprese che hanno rapporti contrattuali con il GSE (quali lo split payment e reverse charge), come previste dalla legislazione fiscale vigente, nel breve-medio periodo le simulazioni effettuate, non evidenziano l’insorgenza di crediti IVA che il GSE non è in grado di compensare”*;
- la Relazione precisa tuttavia che, in caso di mancato rinnovo dei meccanismi quali lo *split payment* e il *reverse charge*, potrebbe presentarsi una situazione del tutto analoga a quella precedente alle modifiche regolatorie introdotte con la deliberazione 103/04;

- infine, la Relazione contiene alcune proposte di modifica del TIT per l'aggiornamento degli oneri posti in capo al conto A3 e al conto di cui al comma 41.1, lettera g), del TIT (di seguito: conto UC3), in relazione ad alcune recenti modifiche normative.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alle tempistiche di versamento delle componenti tariffarie A previste dal comma 36.1 del TIT, il gettito della componente tariffaria  $A_{SOS}$  che le imprese distributrici sono tenute a versare a Cassa entro il 15 luglio 2021 riguarda la fatturazione delle medesime componenti del mese di maggio 2021;
- fino al 30 giugno 2021, il comma 36.2 del TIT prevede le medesime tempistiche di pagamento del comma 36.1 per le imprese distributrici che devono versare il gettito della componente tariffaria  $A_{SOS}$  al GSE;
- ai fini del versamento di cui al precedente alinea, il GSE provvede a fatturare entro il giorno 25 del mese precedente a quello del versamento la componente tariffaria  $A_{SOS}$  di competenza, sulla base delle dichiarazioni effettuate al medesimo GSE dalle imprese distributrici; e che, pertanto, l'ultimo versamento (da effettuare a giugno) delle imprese distributrici al GSE è quello relativo alla fatturazione operata dal GSE entro il 25 maggio 2021.

**CONSIDERATO CHE:**

- con successiva nota del 18 maggio 2021, Cassa e GSE hanno individuato le modalità operative per il trasferimento delle partite pendenti relative all'esazione della componente tariffaria  $A_{SOS}$  che ritengono più opportune in vista del contemperamento degli interessi coinvolti e che sono valutate maggiormente idonee a presidiare le esigenze sottese all'efficace azione di recupero dei mancati pagamenti delle pendenze;
- in particolare, Cassa e GSE hanno condiviso la necessità di perfezionare e formalizzare, entro il 1 ottobre 2021, un contratto di cessione del credito avente ad oggetto le partite pendenti in parola.

**CONSIDERATO CHE:**

- la Relazione contiene altresì la proposta di alcune modifiche dell'Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel conseguenti alle modifiche proposte per il TIT;
- l'Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel richiede inoltre modifiche ulteriori al fine di rappresentare esaustivamente la situazione del conto A3 a seguito del trasferimento dell'esazione della componente tariffaria  $A_{SOS}$  dal GSE alla Cassa e delle conseguenti modifiche del TIT;
- l'Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel è suscettibile, infine, di miglioramenti e integrazioni sia in relazione all'esperienza accumulata negli ultimi anni relativamente alle informazioni necessarie al fine di una corretta

rappresentazione della situazione del conto A3 e, in generale, dei conti di gestione presso Cassa, sia in relazione alle recenti modifiche del quadro regolatorio di riferimento di cui alle deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/com.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- ai sensi del comma 7.2 della deliberazione 595/2020/R/com, adottare le modifiche regolatorie necessarie ai fini di assicurare l'effettivo trasferimento delle responsabilità di esazione della componente tariffaria  $A_{SOS}$ , a partire dal 1 luglio 2021, dal GSE alla Cassa, tenendo conto di quanto segnalato da Cassa e GSE nella Relazione;
- in particolare, adottare le modifiche al TIT proposte nella Relazione:
  - per la soppressione del comma 36.2 (e di altri commi conseguenti);
  - per le modifiche di alcuni commi dell'articolo 43 ai fini di introdurre il meccanismo di acconto/conguaglio;
  - per gli aggiornamenti (in merito a recenti modifiche al quadro normativo di riferimento) degli oneri posti in capo al conto A3 e al conto UC3 segnalati nella medesima Relazione;
- modificare altresì il TIT sia in relazione all'esperienza accumulata negli ultimi anni relativamente alle informazioni necessarie al fine di una corretta rappresentazione dei conti di gestione presso Cassa e previsione delle disponibilità prospettive, sia in relazione alle necessità di minimizzare gli oneri posti in capo ai medesimi conti, e in particolare al conto A3;
- in merito all'ultima fattispecie di cui al precedente punto, introdurre margini di flessibilità affinché la Cassa possa ottimizzare le modalità di esazione della componente tariffaria  $A_{SOS}$ , con l'obiettivo di minimizzare gli oneri in capo al conto A3 a carico degli utenti del sistema elettrico;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel al fine di rappresentare esaustivamente la situazione del conto A3 a seguito del trasferimento dell'esazione della componente tariffaria  $A_{SOS}$  dal GSE alla Cassa e delle conseguenti modifiche del TIT, nonché di tener conto dell'esperienza accumulata negli ultimi anni relativamente alle informazioni necessarie al fine di una corretta rappresentazione della situazione del conto A3 e, in generale, dei conti di gestione presso Cassa, e delle recenti modifiche del quadro regolatorio di riferimento di cui alle deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/com.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- ai fini del trasferimento delle responsabilità di esazione della componente  $A_{SOS}$  dal GSE alla Cassa, precisare che:
  - la soppressione del comma 36.2 del TIT (e il conseguente rimando, anche per la componente tariffaria  $A_{SOS}$ , al comma 36.1 del medesimo TIT), ha efficacia a partire dalla riscossione del gettito della componente tariffaria  $A_{SOS}$  fatturata dalle imprese distributrici nel mese di maggio 2021;

- le imprese distributrici non sono pertanto più tenute alla dichiarazione del fatturato della componente tariffaria  $A_{SOS}$  al GSE a partire dalla fatturazione di cui al precedente punto; e che, pertanto, l'ultimo versamento (da effettuare a giugno) delle imprese distributrici al GSE è quello relativo alle fatture emesse dal GSE entro il 25 maggio 2021, mentre eventuali rettifiche delle dichiarazioni di fatturato da parte delle imprese distributrici afferenti a periodi precedenti devono essere dichiarate dall'impres distributrici a Cassa;
- il GSE interrompe la fatturazione della componente tariffaria  $A_{SOS}$  alle imprese distributrici a partire dal mese di giugno 2021;
- prevedere, come proposto da Cassa e GSE nella comunicazione 18 maggio 2021, che il trasferimento di tutte le partite pendenti afferenti l'esazione della componente tariffaria  $A_{SOS}$  si perfezioni entro il 1 ottobre 2021, dandone tempestiva informazione all'Autorità;
- in relazione all'Allegato A della deliberazione 128/2017/R/eel, poiché tale provvedimento riguarda dati e informazioni che la Cassa e il GSE devono inviare all'Autorità ai fini degli aggiornamenti tariffari, che hanno pertanto natura prospettica, prevedere che le modifiche apportate ai sensi della presente deliberazione abbiano effetto a partire dalle informazioni che Cassa e GSE devono inviare per l'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021

### **DELIBERA**

1. in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7 della deliberazione 595/2020/R/com, di sostituire, con efficacia dal 1 luglio 2021, l'Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT) 2020-2023" con l'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7 della deliberazione 595/2020/R/com, di sostituire, con efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel con l'Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. che tutte le imprese distributrici siano tenute a dichiarare e a versare alla Cassa il gettito della componente tariffaria  $A_{SOS}$  a partire da quanto fatturato della medesima componente nel mese di maggio 2021;
4. che a partire dal mese di giugno 2021 il GSE interrompa la fatturazione della componente tariffaria  $A_{SOS}$  alle imprese distributrici che prelevano energia elettrica dalla RTN;
5. che, per il periodo luglio 2021-gennaio 2022, l'acconto di cui al comma 43.2*bis* lettera b), del TIT, come modificato dalla presente deliberazione, è stabilito in

- misura pari all'80% del fabbisogno medio mensile, determinato nell'ambito della previsione di cui all'Allegato A della delibera 128/2017/R/eel effettuata in occasione dell'aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico relativo al 1° trimestre 2021;
6. che il trasferimento da GSE a Cassa di tutte le partite pendenti afferenti l'esazione della componente tariffaria  $A_{SOS}$  si perfezioni entro il 1 ottobre 2021, dandone tempestiva informativa all'Autorità;
  7. che l'autorizzazione di cui al comma 43.7 del TIT, come modificato dalla presente deliberazione, si intenda tacitamente accordata a tutte le imprese distributrici con riferimento ai versamenti dovuti ai sensi del comma 36.1 del TIT fino al mese di dicembre 2021, salvo quanto precisato dal comma 43.7**bis** del medesimo TIT in relazione alle imprese che si trovano in posizione debitoria verso la medesima Cassa;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

1 giugno 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*